



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Ufficio 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

DIREZIONE GENERALE DEI CORRETTI STILI DI VITA E DEI RAPPORTI
CON L'ECOSISTEMA
Ufficio 4 Tutela della salute nei rapporti con l'ecosistema

Via G. Ribotta 5 – 00144 ROMA

AGROFARMA
federchimica@legalmail.it

UNIONCHIMICA-CONFAPI
presidenza@pec-confapi.org
unionchimica@confapi.org

IBMA ITALIA
italia@ibma-global.org
ibmaitalia@pec.it

COMPAG
compagfederazione@pec.it

CONFCOMMERCIO
legislativo@confcommercio.it

ASSESSORATI ALLA
SANITÀ DELLE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

DGISAN/7/I.5.i.z./

Oggetto: Apposizione dell'Identificatore Unico di Formula UFI in etichetta sui prodotti fitosanitari — chiarimenti e obbligatorietà; disposizioni operative e decorrenza.

Con la presente si intende fornire un chiarimento operativo ed un indirizzo uniforme sull'apposizione dell'**Identificatore Unico di Formula (UFI)** sulle etichette dei prodotti fitosanitari, alla luce degli obblighi previsti dal Reg. 1272/2008 (CLP) e delle specifiche disposizioni del Reg. 1107/2009, del Reg. 547/2011, del Reg. 2017/542 e delle modifiche introdotte dal Reg. delegato 2020/11.

Alla luce della necessità di fornire indicazioni univoche per evitare approcci diversi tra i titolari delle autorizzazioni e per adeguarsi alle recenti interpretazioni dell'ECHA, si chiariscono di seguito i principi applicativi e le modalità operative.

Si premette che l'UFI costituisce un'informazione finalizzata a migliorare la gestione sanitaria in caso di esposizione accidentale e che risulta obbligatoria in alcuni casi sulla base della composizione della miscela pericolosa. Nel caso dei prodotti fitosanitari, soggetti sia agli obblighi generali del Reg.

n. 1272/2008 (CLP) sia alle prescrizioni specifiche del Reg. 1107/2009 e del Reg. 547/2011, l'UFI è un elemento obbligatorio quando la composizione del prodotto lo richiede.

Ai sensi dell'allegato VIII, Parte A, punto 5.2, del Reg. n. 1272/2008 (CLP), per assolvere alla sua funzione il codice UFI deve essere riportato in modo visibile, leggibile e indelebile nelle modalità previste, ed essere, di norma, incluso tra le informazioni supplementari. Inoltre, le *Guidance on harmonised information relating to health emergency response - Annex VIII to CLP*, nella sezione 4.2.8 *Display, position and placement of UFI position* (Version 6.0 – October 2025) chiariscono che l'apposizione tramite un adesivo facilmente removibile non soddisfa i requisiti di visibilità, leggibilità e indelebili richiesti quando l'UFI è obbligatorio.

Conseguentemente, il codice UFI può essere riportato nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari, oppure nei casi previsti, ai sensi dell'allegato VIII, Parte A, punto 5.3, del Reg. n. 1272/2008 (CLP), può essere riportato tramite stampa o apposizione sull'imballaggio interno assieme agli altri elementi dell'etichetta, quali i pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 del Reg. 1272/2008 e il nome e il numero di telefono del fornitore della sostanza o miscela.

L'apposizione del codice UFI può essere effettuata sull'imballaggio esterno, assieme agli altri elementi dell'etichettatura previsti dal Reg. n. 1272/2008 (CLP), se l'imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l'apposizione su di esso.

A decorrere dalla pubblicazione della presente circolare, tutte le nuove domande di autorizzazione e tutte le richieste di modifica dell'autorizzazione che comportino una variazione dell'etichetta, anche se di natura meramente amministrativa, dovranno prevedere l'apposizione del codice UFI direttamente in etichetta ovvero dare una chiara indicazione relativa alle modalità di apposizione dello stesso, fermo restando in questo caso il requisito di inamovibilità. Le istanze prive di tale indicazione saranno considerate incomplete sotto il profilo dell'informazione di sicurezza e potranno essere sospese in istruttoria fino alla regolarizzazione.

I prodotti fitosanitari già immessi sul mercato prima della data della presente circolare devono adeguarsi all'obbligo di riportare il codice UFI secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP) e dai relativi atti delegati. Il tenore letterale e la modalità con la quale è stato introdotto l'obbligo di apposizione del codice UFI sulle miscele dei prodotti, propendono nel ritenere tale indicazione sostanziale ai fini della sicurezza e per una sua collocazione all'interno dell'etichetta, lasciando però al notificante la possibilità di scegliere in alcuni casi specifici (in funzione della grandezza e forma dell'imballaggio interno) della modalità di apposizione a completamento degli elementi obbligatori in etichetta, pur mantenendo la conformità ai requisiti imposti dal regolamento citato. È responsabilità del produttore definire le modalità, tali da garantire la corretta apposizione osservando le prescrizioni previste dal regolamento CLP.

Le autorità nazionali valuteranno la conformità dei prodotti in commercio tenendo conto di eventuali periodi transitori previsti a livello europeo; resta fermo l'obbligo di adeguamento definitivo.

I titolari dell'autorizzazione, i produttori e gli importatori sono tenuti a:

- garantire che il codice UFI sia generato correttamente e apposto in etichetta in conformità alle specifiche tecniche del CLP;
- indicare esplicitamente l'UFI nelle domande di autorizzazione e nelle richieste di modifica delle etichette delle miscele dei prodotti fitosanitari (in maniera analoga a quanto previsto per il lotto di produzione);
- specificare le modalità grafiche con le quali sarà riportato sul prodotto osservando le limitazioni e deroghe previste dal Reg. 1272/2008, favorendo in ogni caso la sua apposizione in etichetta;
- La modifica della posizione del codice UFI è rietichettatura e deve essere effettuata come previsto dal Comunicato relativo alle operazioni di rietichettatura di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti fitosanitari del 24 Febbraio 2017;
- fornire, su richiesta dell'autorità competente, la documentazione di supporto relativa alla notifica PCN.

In deroga a quanto sopra esposto e limitatamente ai prodotti immessi in commercio prima del 1 gennaio 2025, viste le successive indicazioni formulate da ECHA (n.1727 del 4 giugno 2025) in materia di etichettatura, considerato l'aggravio economico che potrebbe derivarne alle aziende in caso di ritiro o smaltimento, si ritiene, quindi, che limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2015 ed in stoccaggio/giacenza presso i distributori e/o rivenditori privi del codice UFI, tale operazione possa essere effettuata presso gli stessi.

I distributori e i rivenditori devono verificare che i prodotti immessi sul mercato rispettino l'obbligo di etichettatura e non commercializzare prodotti privi del codice UFI quando questo è obbligatorio.

Si invita a dare ampia diffusione del contenuto ai titolari di autorizzazione, ai produttori, agli importatori, ai distributori e ai rivenditori di prodotti fitosanitari.

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO 4
Dott.ssa Valeria Dusolina Di Giorgi Gerevini

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 7
Dott. Pasquale Cavallaro